

Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, aumentare l'occupazione, soprattutto giovanile, sostenere le famiglie in difficoltà

Le drammatiche condizioni del mercato del lavoro non sono semplicemente l'effetto delle dinamiche macroeconomiche, ma sono esse stesse causa della prosecuzione della crisi. Famiglie e imprese vivono una condizione di fortissima incertezza, cosicché anche chi non è stato direttamente colpito dalle difficoltà del momento presente tende ad aumentare il risparmio precauzionale o rinvia piani di investimento, aggravando la crisi e rinviando la ripresa. Ed è proprio questo circolo vizioso che va spezzato.

L'allegato che segue è una guida alla lettura della norma e illustra i principali contenuti del Decreto Legge n. 76/2013, convertito in legge il 7 agosto 2013 (limitatamente alla parte che riguarda il mercato del lavoro e le politiche sociali). Naturalmente, gli effetti degli interventi stessi dipenderanno da molteplici fattori, specialmente dal profilo del ciclo economico nei prossimi mesi.

Le previsioni del Governo e dei principali istituti di ricerca, nonché l'andamento dell'indicatore anticipatore dell'OCSE, collocano nell'autunno la ripresa del prodotto interno lordo, ma questa non appare sufficientemente robusta per assorbire in tempi brevi la disoccupazione, la sottoccupazione e l'inattività che la debolezza strutturale dell'economia italiana degli ultimi venti anni e la crisi dell'ultimo quinquennio hanno generato.

Ecco perché la legge e le misure previste in altri provvedimenti già all'esame del Parlamento puntano ad **aumentare il contenuto occupazionale della ripresa, a ridurre l'inattività e migliorare l'occupabilità dei giovani e a fronteggiare il disagio sociale, soprattutto nel Mezzogiorno, dove il fenomeno è più acuto**. Gli interventi si sviluppano lungo cinque assi principali:

- accelerare la creazione di posti di lavoro, a tempo determinato e indeterminato, soprattutto per giovani e disoccupati di tutte le età;
- anticipare la "Garanzia Giovani", per creare nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, ridurre l'inattività e la disoccupazione;
- migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e potenziare le politiche attive;
- aumentare le tutele per imprese e lavoratori;
- intervenire per ridurre la povertà assoluta e accrescere l'inclusione sociale.

In questa prospettiva, **gli interventi contenuti nella legge rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo. Un secondo gruppo di interventi verrà definito** una volta che le istituzioni europee avranno approvato le regole per l'utilizzo dei fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020 e di quelli per la "Garanzia giovani". Peraltro, entro il prossimo mese di ottobre, ogni Paese dovrà presentare alla Commissione Europea il proprio piano pluriennale per la lotta alla disoccupazione giovanile, anche alla luce della definizione delle risorse del Fondo sociale europeo, e per il miglioramento dei servizi all'impiego, la cui responsabilità è attualmente affidata alle Regioni e alle Province.

SCHEMA OBIETTIVI, PRINCIPALI MISURE E RISULTATI ATTESI

Obiettivi	Principali Misure	Risultati attesi
Interventi atti a stimolare la crescita dell'occupazione e il reimpiego dei disoccupati	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati beneficiari di ASpi • Mantenimento dello status di disoccupato sotto una soglia di reddito minimo • Ritocchi nelle forme contrattuali, in particolare per il lavoro a termine, l'apprendistato, per le collaborazioni e per il lavoro occasionale • Estensione ai meno giovani dei benefici per la creazione di nuove imprese. 	Favorire il trend di ripresa che dovrebbe consolidarsi a partire dall'autunno prossimo
Interventi focalizzati sui giovani	<ul style="list-style-type: none"> • Decontribuzione per assunzioni a tempo interminato • Incentivi per tirocini che consentano l'alternanza studio/lavoro degli universitari • Incentivi per tirocini formativi nel Mezzogiorno • Avvio delle attività per la messa in pratica della "Garanzia Giovani" (<i>Youth Guarantee</i>). 	Affrontare il drammatico problema dei NEET, giovani che non lavorano, né sono inseriti in un curriculum scolastico o formativo
Potenziamento delle politiche attive del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Banca dati delle politiche attive e passive. • Struttura di missione per le politiche attive presso il Ministero del Lavoro. 	Favorire un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro in termini di qualifiche e capacità, stimolando così occupazione, produttività e crescita
Maggiori tutele	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione delle tutele per le c.d. "dimissioni in bianco" • Inasprimento sanzioni per le contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza 	Dare più sicurezza ai lavoratori e ridurre i costi derivanti dal mancato rispetto delle norme
Politiche sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Allargamento della platea "Carta per l'inclusione sociale" 	Diminuire la povertà assoluta e aumentare l'inclusione sociale

Decreto Legge n. 76/2013 convertito in legge il 7 agosto 2013
Sintesi e commento delle norme riguardanti i temi dell'occupazione, della previdenza e dell'inclusione sociale

Art. 1

(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)

Obiettivi

Favorire la creazione di occupazione stabile e di carattere aggiuntivo rispetto ai livelli occupazionali attuali, utilizzando risorse dello Stato e fondi strutturali comunitari, in un quadro di piena compatibilità con la normativa UE e nel pieno rispetto delle competenze regionali.

Sintesi della norma

Si prevede un beneficio economico equivalente alla decontribuzione totale per le retribuzioni fino a 1950 euro al mese (per un periodo massimo di 18 mesi) per **nuove assunzioni a tempo indeterminato, escluse quelle con contratti di lavoro domestico, di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni**. La decontribuzione è erogata solo se l'assunzione aumenta l'occupazione complessiva dell'impresa (non solo quella a tempo indeterminato).

In particolare, coerentemente con le regole comunitarie, si stabilisce che i lavoratori, la cui assunzione dà diritto al beneficio, debbano avere un'età compresa tra 18 e 29 anni e rientrano nella categoria dei "**lavoratori svantaggiati**" contemplati dalla relativa normativa comunitaria.

Il beneficio è pari ad **un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di 650 euro mensili**. Tale beneficio viene corrisposto dall'Inps mensilmente solo dopo la verifica dell'attivazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui si tratti di una assunzione diretta a **tempo indeterminato**, il beneficio è erogato per un periodo di **18 mesi**. Nel caso di **contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato**, il beneficio è limitato a **12 mesi**: in ogni caso, la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale (il che vuol dire che l'azienda deve almeno rimpiazzare il contratto trasformato) da attuarsi entro un mese, attraverso un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente.

Tali assunzioni devono intervenire dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione dei fondi comunitari destinati allo scopo e non oltre il 30 giugno 2015.

La **dotazione finanziaria** è pari a:

- ✓ **500 milioni di euro** per il periodo 2013-2016 nelle **otto regioni del Mezzogiorno**, a valere su fondi europei
- ✓ **294 milioni di euro** per il medesimo periodo per le **altre aree del Paese**.

Le Regioni possono finanziare ulteriormente, e con fondi propri, le misure in questione.

Gli interventi in argomento costituiscono oggetto di monitoraggio al fine di effettuare una specifica valutazione, entro il 31/12/2015, volta ad adottare eventuali implementazioni o correzioni delle misure introdotte.

Platea dei potenziali beneficiari

'**Lavoratori svantaggiati**' ai sensi del regolamento comunitario 800/2008, cioè giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano almeno uno di questi due requisiti:

- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale

Sulla base dei dati Istat riferiti al 2012, **si tratta di una platea potenziale di 4.385.000 persone**.

Art. 2

(Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile)

Obiettivi

- Rendere più semplice per le imprese l'uso del contratto di apprendistato
- Rafforzare le prospettive di formazione e di occupazione dei giovani con meno di 29 anni di età, attraverso il rilancio dell'istituto dell'apprendistato e dei tirocini formativi e di orientamento;
- Fornire agli studenti universitari la possibilità di realizzare l'alternanza tra studio e lavoro.

Sintesi della norma

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome adotterà entro il 30 settembre 2013 '**linee guida**' volte a disciplinare le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (c.d. 'apprendistato del secondo tipo'). L'obiettivo è giungere ad una disciplina più omogenea dell'apprendistato sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento all'offerta formativa pubblica.

Le linee guida in questione potranno recare specifiche disposizioni in deroga al testo unico sull'apprendistato, con particolare riguardo:

- all'obbligatorietà o meno della redazione del piano formativo individuale;
- alle modalità di registrazione su un documento della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita;
- alla precisazione della normativa riguardante le imprese multilocalizzate.

Al fine di consentire l'effettivo ricorso ai **tirocini** anche **da parte delle pubbliche amministrazioni statali** (comprese quelle ad ordinamento autonomo), viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un **apposito fondo** (2 milioni all'anno per gli anni 2013-2014-2015).

Al fine di sostenere la tutela del settore dei **beni culturali** è istituito, per l'anno **2014**, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «**Fondo mille giovani per la cultura**» (1 milione di euro), destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Le modalità di accesso al fondo sono determinate con decreto interministeriale.

Allo scopo di sostenere le attività di **tirocinio durante il corso degli studi di laurea**, svolte dagli studenti iscritti nell'anno accademico 2013-2014, è previsto un **incentivo alle università** che firmeranno con il MIUR un accordo specifico (per complessivi 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014).

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce, con decreto interministeriale, piani di intervento triennali per la realizzazione di **tirocini formativi in orario extracurricolare** presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli **studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado**. Il medesimo decreto definisce altresì le priorità di accesso ai tirocini per gli studenti meritevoli, fissando anche i criteri per l'attribuzione agli stessi di crediti formativi.

Platea dei potenziali beneficiari

- Giovani fino a 29 anni di età;
- Apprendisti;
- Tirocinanti;
- Studenti universitari che intendano coniugare la propria attività di studio e di lavoro.

Art. 3

*(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno
Carta per l'inclusione sociale)*

Obiettivi

- Promuovere l'autoimprenditorialità e iniziative delle istituzioni *non-profit* realizzate da giovani e da persone appartenenti a categorie svantaggiate
- Consentire lo svolgimento di tirocini formativi di giovani presso le imprese
- Combattere la povertà estrema favorendo l'inclusione sociale

Sintesi della norma

Si introducono misure in favore degli **individui residenti nelle aree del Mezzogiorno** per promuovere l'imprenditorialità e coinvolgere in tirocini formativi giovani inattivi. Inoltre, vengono potenziate le misure di contrasto alla povertà e al disagio sociale. In particolare, si consente la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla riprogrammazione comunitaria del periodo 2007-2013 (328 milioni di euro utilizzabili nel triennio 2013-2015) per il rifinanziamento di misure volte a:

- **favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità** (80 ml. di euro);
- **favorire la promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da persone di categorie svantaggiate e molto svantaggiate per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici**, con particolare riferimento ai beni confiscati ai sensi della normativa antimafia (80 ml. di euro);
- consentire di svolgere **tirocini formativi in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione (NEET)**, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno (168 ml. di euro).

Per i primi due casi, saranno finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che si avvalgono di un'azione di tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attività imprenditoriale da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività. La remunerazione dell'impresa che svolge attività di tutoraggio è definita con decreto interministeriale. La remunerazione è corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attività di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio.

Al fine di ridurre la povertà assoluta nel Mezzogiorno, viene avviato il "Programma per l'inclusione sociale", estendendo, con la nuova "**carta per l'inclusione sociale**", l'esperienza avviata con la "carta acquisti sperimentale" a tutti i territori del Mezzogiorno che non siano stati già interessati dall'intervento previsto a legislazione vigente (167 milioni).

Le Regioni, anche non rientranti nel Mezzogiorno, possono finanziare ulteriormente o ampliare l'ambito territoriale, con fondi propri, le misure in questione.

segue Art. 3

Platea dei potenziali beneficiari

- Soggetti interessati ad attivare l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
- Giovani e soggetti svantaggiati interessati ad attivare iniziative di infrastrutturazione sociale e di valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno;
- Giovani fra 18 e 29 anni che non studiano e non lavorano;
- Famiglie in condizioni economiche di estremo disagio, nelle quali nessuno lavora o vi sia bassa "intensità" di lavoro, siano presenti minori e siano a maggior rischio di esclusione (rischio abitativo, ecc.). Si stima di raggiungere circa **170.000 individui poveri**.

Art. 5

(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")

Obiettivi

- Assicurare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla c.d. "Garanzia per i giovani" (*Youth Guarantee*)
- Promuovere la ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga

Sintesi della norma

L'articolo istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una apposita **Struttura di missione** con compiti propositivi e istruttori che opererà in via sperimentale, fino al 31/12/2015, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale delle competenze in materia di servizi per l'impiego.

La Struttura di missione dovrà svolgere, in particolare, le seguenti attività:

- interagire, nel rispetto del principio di leale collaborazione, con i diversi livelli di governo preposti all'attuazione delle politiche occupazionali, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi;
- definire linee-guida nazionali per la programmazione degli interventi di politica attiva, nonché i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche;
- valutare le attività poste in essere dai soggetti coinvolti, prevedendo sistemi premiali volti a valorizzare i risultati ottenuti;
- promuovere ogni utile iniziativa volta a integrare i diversi sistemi informativi e definire linee-guida per la costituzione della banca dati delle politiche attive e passive;
- avviare l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- promuove l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative.

Platea dei potenziali beneficiari

- Giovani fino a 25 anni
- Lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga alla legislazione vigente

Art. 7

(Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92)

Obiettivi

- Favorire il reimpiego di lavoratori disoccupati, senza distinzione di età
- Migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, intervenendo sui diversi istituti contrattuali
- Aumentare le tutele per i lavoratori in tema di igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro
- Consentire ai disoccupati di svolgere alcune attività lavorative senza perdere lo status di disoccupato, così favorendo, fra l'altro, l'emersione di lavoro irregolare
- Ridurre gli adempimenti formali e il contenzioso connesso a norme di difficile interpretazione

Sintesi della norma

Viene istituito un nuovo incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati. In particolare, è prevista la concessione di un contributo per l'assunzione di lavoratori disoccupati che fruiscono dell'ASpI, pari al **cinquanta per cento dell'indennità mensile residua** che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.

Le modifiche alla legge 92/2012 agiscono sui **contratti** a tempo determinato, intermittente, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, lavoro accessorio, nonché sulla **procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, in riferimento ad alcune modalità di svolgimento del procedimento. In particolare per:

✓ contratto di lavoro a tempo determinato

- è demandata alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, l'individuazione delle ipotesi in cui è possibile stipulare **contratti c.d. "acausalì"**, ovvero contratti per la stipula dei quali non è necessaria l'indicazione delle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" richieste di norma per tale tipologia contrattuale. La disposizione è valida altresì per la somministrazione di lavoro a tempo determinato (come ad esempio le agenzie di lavoro interinale);
- per semplificare le procedure esistenti è abolito l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare **la prosecuzione "di fatto" del rapporto** di lavoro oltre la scadenza del termine fissato;
- **gli intervalli tra un contratto a tempo determinato e il successivo sono ridotti** e tornano ad essere pari a 10 o 20 giorni (a seconda della durata del primo contratto). Inoltre, gli intervalli non si applicano a tutti i casi di lavoro stagionale nonché alle ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva;

✓ contratto di lavoro intermittente

- i lavoratori possono essere utilizzati per prestazioni di lavoro intermittente, con il medesimo datore di lavoro, per non più di **400 giornate nell'arco di 3 anni** solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

segue Art. 7

- ✓ contratto di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa,
 - se il contratto ha per oggetto un'attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente
- ✓ lavoro accessorio,
 - oltre a chiarire il contenuto della prestazione, si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro sull'uso dei **voucher** per specifiche categorie di **soggetti svantaggiati** da parte delle **amministrazioni pubbliche**.
- ✓ Contratto di rete fra imprese,
 - La nuova disciplina favorisce una maggiore mobilità per i lavoratori, che possono essere distaccati presso le diverse imprese che hanno stipulato un contratto di rete e permette, altresì, alle imprese legate da un contratto di rete di avvalersi della "contitolarità" dei contratti di lavoro.

Inoltre, si prevede:

- **l'estensione delle tutele per il contrasto delle c.d. "dimissioni in bianco"** ai lavoratori e alle lavoratrici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione;
- il ripristino della precedente disposizione che stabiliva il **limite di reddito** annuale entro cui si mantiene lo **stato di disoccupazione**;
- il differimento al **31 ottobre 2013** del termine entro cui le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stipulano **accordi collettivi per la costituzione di fondi di solidarietà per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale**. Decorso inutilmente l'ulteriore periodo di proroga, diventa operativo il meccanismo basato sulla istituzione del fondo di solidarietà residuale. Viene anche disposta la proroga al 31 dicembre 2013 dei decreti interministeriali riguardanti alcuni fondi di solidarietà di settore.

Platea dei potenziali beneficiari

- Lavoratori dipendenti e parasubordinati
- Disoccupati, ai quali è consentito di svolgere una attività lavorativa
- Disoccupati che beneficiano dell'ASpI, ai fini di una più rapida ricollocazione sul mercato del lavoro

Art. 7 - bis

(Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro)

Obiettivi

- **Promuovere la stabilizzazione dell'occupazione** mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Garantire il **corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione** con apporto di lavoro.

Sintesi della norma

Le aziende possono **stipulare** con le associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **specifici contratti collettivi** che prevedano l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori già occupati, in veste di associati, con contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato.

Platea dei potenziali beneficiari

- Lavoratori titolari di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Art. 8

(Banca dati politiche attive e passive)

Obiettivi

- Razionalizzare gli interventi di politica attiva dell'occupazione degli organismi centrali e territoriali coinvolti.
- Assicurare l'attivazione della "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*).
- Integrare i diversi sistemi informativi esistenti, al fine di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

Sintesi dell'articolo

E' istituita la ***Banca dati delle politiche attive e passive*** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata a raccogliere informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro (ivi compresi coloro i quali beneficiano di ammortizzatori sociali), sulla domanda di lavoro proveniente dalle imprese, nonché sui servizi destinati a migliorare le opportunità di impiego. In questo modo, politiche attive e politiche passive possono essere meglio integrate allo scopo di favorire l'incontro da offerta e domanda di lavoro e ridurre i periodi di disoccupazione.

Alla costituzione della Banca dati, che rappresenta una componente del sistema informativo lavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, l'ISFOL, l'INPS, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'Interno, il Ministero dello Sviluppo Economico, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 9

(Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

Obiettivi

- Favorire la creazione di *start-up* anche da parte di ultratrentacinquenni.
- Favorire la ripresa dell'occupazione del settore agricolo.
- Rafforzare le iniziative di vigilanza, di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro delle Direzioni territoriali del lavoro;
- Semplificare le procedure in materia di comunicazioni obbligatorie, di immigrazione e di emersione dei lavoratori stranieri irregolari, tutelando maggiormente la posizione dei lavoratori;
- Promuovere iniziative a sostegno del diritto al lavoro e alla parità di trattamento dei disabili

Sintesi della norma

L'articolo prevede disposizioni nei seguenti ambiti:

- viene **eliminato il limite di 35 anni di età per costituire le società semplificate a responsabilità limitata**, con rilevanti vantaggi economici rispetto alle precedenti società a capitale ridotto, che vengono pertanto eliminate;
- per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative;
- si favorisce la costituzione delle società a responsabilità limitata, consentendo che l'**ammontare del capitale** sia determinato in misura inferiore a 10 mila euro, pari almeno a 1 euro; la somma da dedurre dagli utili per formare la riserva legale deve raggiungere, unitamente al capitale, l'ammontare di 10 mila euro;
- **viene consentita l'assunzione congiunta di lavoratori anche alle imprese agricole** dello stesso gruppo o di uno stesso proprietario o nucleo, ovvero legate da un contratto di rete;
- il regime della **solidarietà negli appalti** trova applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori impiegati con contratti di natura autonoma, con conseguente aumento delle tutele per i lavoratori;
- **vengono rafforzate le tutele in tema di igiene, salute e sicurezza sul lavoro**, aumentando le ammende per contravvenzioni alle norme esistenti e chiarendo che tutte le prestazioni, anche quelle basate su contratti di lavoro non subordinato, devono essere svolte nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza;
- **incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili** (10 milioni di euro per il 2013, 20 milioni di euro per il 2014); obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di adottare "accomodamenti ragionevoli" nei luoghi di lavoro per la piena uguaglianza delle persone disabili con gli altri lavoratori;

segue Art. 9

- **semplificazione delle comunicazioni obbligatorie:** le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori;
- relativamente all'**immigrazione:**
 - modifiche al Testo unico in materia di immigrazione al fine di verificare la presenza di un lavoratore disponibile sul territorio nazionale prima di avviare il processo di istruttoria per il rilascio del “*nulla osta al lavoro subordinato*” per l'ingresso dall'estero di un lavoratore non comunitario;
 - semplificazione delle procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, nei confronti di stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale e a svolgere i tirocini formativi;
 - i fondi residui della gestione dello stato di emergenza umanitaria relativa all'afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa confluiscono nel Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per l'anno corrente risulta privo di disponibilità finanziarie. Pertanto, tale riassegnazione consentirà di far fronte, almeno parzialmente, alle esigenze finanziarie degli enti locali, mantenendo inalterata la finalità di destinazione delle somme;
 - snellimento del procedimento di emersione dei cittadini non comunitari irregolari.

Platea dei potenziali beneficiari

- Individui che intendono costituire nuove imprese
- Lavoratori dipendenti e parasubordinati
- Immigrati regolari
- Aziende agricole
- Disabili

Art. 10

(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

Obiettivi

- Risanamento dei Fondi pensione
- Riordino di alcune attività e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Riconoscimento del beneficio pensionistico per inabilità in base al solo reddito del beneficiario

Sintesi della norma

Si riconosce alle fonti istitutive di fondi pensione in situazioni di squilibrio **la competenza a rivedere, oltre alle regole di finanziamento del fondo, la disciplina delle prestazioni** con effetto sia sulle posizioni degli iscritti attivi sia su quelle dei pensionati.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Inps subentra rapporti attivi e passivi delle indennità di **maternità, malattia e infortunio dei lavoratori marittimi**.

Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF dei soli soggetti interessati, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

A decorrere dal 2014, viene incrementata di 5,5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa prevista per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Platea dei potenziali beneficiari

- Iscritti e pensionati dei Fondi pensione
- Lavoratori del comparto marittimo
- Mutilati e invalidi civili percettori della pensione di inabilità
- Detenuti

Art. 10 - bis

(Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato)

Obiettivi

- Promuovere l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni;
- Prevedere interventi di sostegno al reddito dei professionisti nelle fasi di crisi economica;
- Incrementare gli interventi di welfare e di assistenza in favore degli iscritti agli enti di previdenza di diritto privato;
- Anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro

Sintesi della norma

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste, e nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente, gli organismi di previdenza di diritto privato realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative, destinando tali economie agli obiettivi suddetti.

Gli stessi enti di previdenza di diritto privato, singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, realizzano, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente.

Platea dei potenziali beneficiari

- Giovani professionisti
- Professionisti iscritti agli enti previdenziali privati